

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **194/1993** (ECLI:IT:COST:1993:194)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **09/02/1993**; Decisione del **19/04/1993**

Deposito del **27/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **05/05/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19500 19501 19502**

Atti decisi:

N. 194

SENTENZA 19-27 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Gasparini Luciano, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Gasperini Luciano, imputato del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 per scarico di sostanze nocive oltre i limiti tabellari stabiliti dalla detta legge, ha rilevato che l'imputato, per sua ammissione, aveva, invece, effettuato lo stoccaggio provvisorio in azienda di reflui tossico-nocivi, dopo aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28, senza ricevere risposta dall'autorità competente; che l'art. 3, terzo comma, della citata legge regionale prevede che la domanda di autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio dell'amministrazione provinciale protratto oltre i trenta giorni; e, con ordinanza del 6 marzo 1992 (R.O. n. 505 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, citato.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (rectius: 117) della Costituzione disciplinando in modo più favorevole materia sottratta alla competenza regionale, siccome penalmente sanzionata.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il quale ha preliminarmente eccepito la irrilevanza della questione nel giudizio a quo, in quanto il giudice remittente dovrebbe comunque applicare la norma impugnata siccome più favorevole. Anche perché la norma censurata sarebbe applicabile solo a seguito della modifica del fatto contestato che era diverso (violazione, sanzionata dall'art. 21 della legge n. 319 del 1976, dei limiti tabellari fissati dalla legge stessa).

Nel merito ha osservato che, siccome il provvedimento che si estrinseca nel silenzio-assenso sarebbe equiparabile ad un provvedimento formale di autorizzazione, il legislatore regionale avrebbe in ogni caso garantito la necessità di un atto autorizzatorio; inoltre, la Regione ha legiferato in esercizio della potestà espressamente riservata dal d.P.R. n. 915 del 1982, che all'art. 6, lett. f), demanda alle Regioni l'emanazione di norme integrative e di attuazione per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Infine, ha eccepito la violazione di norme procedurali in quanto l'ordinanza di rimessione è stata notificata in proprio alla Regione Veneto anziché all'Avvocatura dello Stato che la patrocinava per legge.

3. - Nell'imminenza della udienza il Presidente della Giunta regionale ha presentato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato gli argomenti esposti nell'atto di intervento.

Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se l'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto del 23 aprile 1990, nella parte in cui prevede che per lo stoccaggio provvisorio presso il produttore la domanda di autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio dell'amministrazione provinciale protrattosi oltre i trenta giorni, violi gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (rectius: 117) della Costituzione in quanto sarebbe stata disciplinata dalla Regione materia sottratta alla sua competenza siccome penalmente sanzionata.

2. - Deve essere preliminarmente esaminato il motivo della violazione delle norme processuali che regolano la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale.

Il Presidente della Giunta regionale ha rilevato che l'ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale di cui trattasi è stata irregolarmente notificata alla Regione anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge ne ha la rappresentanza nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

L'eccezione non è fondata in quanto la irregolarità risulta sanata dall'avvenuta costituzione della Regione nei giudizi.

3. - Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione. Si è dedotta la irrilevanza della questione e, quindi, la sua inammissibilità nella considerazione che la norma impugnata, anche se dichiarata costituzionalmente non legittima, deve essere egualmente applicata nel giudizio a quo in quanto più favorevole all'imputato.

L'eccezione non è fondata.

Si ribadisce che (sentt. nn. 146 del 1983, 826 del 1988, 124 del 1990) le pronunce di legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli all'imputato influiscono o possono influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale e che l'eventuale accoglimento delle impugnative di siffatte norme viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul dispositivo delle sentenze penali.

Inoltre, la pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la ratio decidendi. In tal caso risulterebbe alterato il fondamento normativo della decisione.

Nella fattispecie, inoltre, deve essere rilevato che l'eventuale decisione di illegittimità della legge de qua influisce sulla stessa imputazione cioè nel fatto da addebitarsi all'imputato e, quindi, sul reato a lui ascrivibile, che, peraltro, è di natura permanente.

4. - Nel merito la questione è fondata.

La norma impugnata prevede, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la possibilità dell'autorizzazione tacita in luogo di quella espressa. Introduce, cioè, l'istituto del silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, attesa la natura degli interessi protetti e le finalità da raggiungere, cioè la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente protetti (artt. 9 e 32 della Costituzione) e stante l'obbligo dell'osservanza di direttive comunitarie (nn. 75/442; 76/403; 78/319, n. 91/156 che modifica la n. 75/442), sono indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione accurate indagini ed accertamenti tecnici, nonché controlli specifici per la determinazione delle misure e degli accorgimenti da osservarsi per evitare danni facilmente possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati.

Non rileva l'avvenuto trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti con i d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 101) e n. 915 del 1982 (art. 6) in quanto, dovendosi osservare le direttive comunitarie emanate in materia, sussiste l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza (sent. n. 306 del 1992).

Resta assorbita la violazione dell'art. 25 della Costituzione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.